

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA'
CAPO XVI
POLIZIA MORTUARIA

D.P.R. 10.9.1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART. 194

FINALITÀ DELLE NORME

Il presente Capo XVI ha la finalità di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti al servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali, in armonia con il Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 10.09.1990 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito indicato con D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.) e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

ART. 195

COMPETENZE DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L. competente di zona, dei medici necroscopici, dei custodi dei cimiteri, della polizia municipale e di ogni altro dipendente assegnato nella Pianta Organica del Comune, al servizio stesso, anche per quanto riguarda la manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 196

OBBLIGO DELLA DENUNCIA DI MORTE

- 1) L'obbligo della dichiarazione e dell'avviso di morte da parte dei familiari o chi per essi sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile.
- 2) Per ogni caso di morte di persona da loro assistita, i medici devono denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio ne sarebbe stata la causa.
- 3) Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'A.S.L. dove è avvenuto il decesso.
- 4) Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 e ss.mm.ii.
- 5) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico di cui all'art. 199.
- 6) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per il riscontro diagnostico.
- 7) La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
- 8) Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla azienda sanitaria locale nel cui territorio è situato. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una azienda sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla azienda sanitaria locale di residenza. Nel caso di Comuni comprendenti più aziende sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 9.
- 9) Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. ogni azienda sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte. Nel caso di Comuni comprendenti più aziende sanitarie locali la Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., dovrà individuare la azienda sanitaria locale competente alla tenuta del registro in questione.
- 10) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 197

DENUNCIA PER SOSPETTO DI MORTE DOVUTA A REATO

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 198

RINVENIMENTO DI RESTI MORTALI

- 1) Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
- 2) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'azienda sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 199

MEDICO NECROSCOPICO

- 1) Le funzioni di medico necroscopico di cui all'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla azienda sanitaria locale competente.
- 2) Negli ospedali la funzione di medico necroscopico è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
- 3) I medici necroscopici dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina, e a lui riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
- 4) Il medico necroscopico ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238
- 5) La visita del medico necroscopico deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 200

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

- 1) L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.
- 2) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART. 201

NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 396/2000.

ART. 202

NATI MORTI E PRODOTTI ABORTIVI

- 1) Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
- 2) Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'azienda sanitaria locale.
- 3) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
- 4) Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'azienda sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 203

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- 1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte come prescrive l'art 8 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 2) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8. del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
- 4) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario dall'azienda sanitaria locale deve adottare speciali misure cautelative.

ART. 204

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

- 1) Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
- 2) Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie, per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico, autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
- 3) I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
- 4) Nei Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.
- 5) I Comuni costituitisi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero a norma dell'art. 49, comma 3 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., possono consorziarsi anche per quanto concerne il deposito di osservazione e l'obitorio.
- 6) Nel caso di cui al comma 3 dell'art 14 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., ai fini della distinzione fra deposito di osservazione e obitorio di cui al comma 2 dell'art 14 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii., si tiene conto della popolazione complessiva dei Comuni interessati.
- 7) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'azienda sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.
- 8) L'azienda sanitaria locale comprendente più Comuni individua gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri; al loro allestimento ed all'esercizio provvede il Comune cui obitorio e deposito di osservazione appartengono. Nel territorio di ciascuna azienda sanitaria locale le celle frigorifere debbono essere non meno di una ogni ventimila abitanti e, comunque, non meno di cinque.
- 9) Con le stesse modalità si provvede a dotare gli obitori di celle frigorifere isolate per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, in ragione di una ogni centomila abitanti.

ART. 205

TIPOLOGIA DELLA GESTIONE ED ORARIO DI SVOLGIMENTO

- 1) Il servizio di trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali non viene svolto dal Comune.
- 2) Nel caso di attivazione del servizio da parte del Comune con apposito atto, l'organo competente per legge può stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato esistenti nel territorio e giuridicamente riconosciute, per il trasporto di salme e ceneri e l'utilizzo di proprio mezzo (carro funebre), secondo le modalità di cui agli artt. 19, 20, 21 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.. A tal fine, all'Associazione di volontariato verrà riconosciuto un rimborso forfettario delle spese sostenute da determinarsi nell'atto convenzionale. La convenzione potrà altresì avere ad oggetto esclusivamente l'utilizzo del mezzo funebre messo a disposizione dalla Associazione di volontariato in favore del Comune.

L'orario per il trasporto delle salme, delle ceneri e dei resti mortali è il seguente: ore 8,00 - ore 17,00 periodo invernale; ore 8,00 - ore 18,30 periodo estivo.

- 3) Sono percorsi consentiti le strade di collegamento.
- 4) Non sono consentite soste dei feretri ad eccezione della sosta nei luoghi di culto.
- 5) Quanto disposto dai precedenti commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora sopravvengano eventi eccezionali ed imprevedibili.

ART. 206 MEZZI SPECIALI DI TRASPORTO

Sono definiti mezzi speciali di trasporto quelli per i quali terzi presentino richiesta di servizi o trattamenti speciali, sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri.

ART. 207 TRASPORTI FUNEBRI

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta.
- 2) Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di legge, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 208 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI FISSI

- 1) Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del Capo XVI del presente Regolamento, i diritti fissi che gli interessati sono tenuti a pagare al Comune per il trasporto della salma o delle ceneri sono i seguenti:
 - a) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme e delle ceneri per le tipologie di cui all'art. 233 lettere a) b) c) d) e) del presente Regolamento;
 - b) diritto fisso per operazioni di trasferimento delle salme, dei resti mortali e delle ceneri per le tipologie di cui art. 233 lett a) b) c) d) e) del presente Regolamento;
 - c) diritto fisso per operazioni di ricevimento delle salme, delle ceneri e dei resti mortali per le tipologie di cui all'art. 233 lettera f) del presente Regolamento;
- 2) Per il trasporto di cui al precedente punto b) viene fissato un diritto fisso, tenendo conto che la sua entità deve essere superiore a quella prevista in caso di ricevimento di cui al punto a) in considerazione del maggior carico di lavoro per l'attività amministrativa propedeutica al trasferimento.

ART. 209 FACOLTA' DEL COMUNE

- 1) Nei casi previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm. ii. ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, l'Amministrazione per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
- 2) Ove sia richiesto il trasporto di cadaveri da un Comune ad un altro o all'estero con mezzi di terzi e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., i Comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.
- 3) Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 210
AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

- 1) L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente alla autorizzazione alla sepoltura.
- 2) Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.
- 3) L'autorizzazione al trasporto non viene rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:
 - a) trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 72 del DPR 285/90 e ss.m.ii. per cui è competente l'azienda sanitaria locale;
 - b) trasporto di cadaveri per decessi sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati, in cui è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato).

ART. 211
TRASPORTO DA ALTRO COMUNE O ALTRO

- 1) Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
- 2) Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
- 3) Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 212
TRASPORTO DI DECEDUTI A CAUSA DI MALATTIE INFETTIVE

- 1) Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 2) È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 3) Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 213
I TRASPORTI DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE
INTERNAZIONALE DI BERLINO

- 1) I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
- 2) Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3) Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
- 4) Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

ART. 214
INTRODUZIONE NEL PAESE DI SALME PROVENIENTI DA UNO DEGLI STATI NON ADERENTI
ALLA CONVENZIONE

- 1) Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii.;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2) L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente e comunque nel più breve tempo possibile con i mezzi a disposizione la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, al prefetto della Provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 215

ESTRADIZIONE DAL PAESE DI SALME DIRETTE VERSO STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE

- 1) Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:
 - a) per l'introduzione, il nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
 - b) certificato dell'azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.;
 - c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
- 2) Il prefetto ricevuta la domanda corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informando quello della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.
- 3) Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della Sanità.

ART 216

TRASPORTO ALL'ESTERO O DALL'ESTERO, FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA CONVENZIONE – MODALITA' DI CHIUSURA DELLA SALMA

- 1) Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
- 2) La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- 3) Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4) Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
- 5) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
- 6) Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 7) Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 8) Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
- 9) Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 10) Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti ogni 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
- 11) La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

- 12) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 13) Per il trasporto da un Comune ad un altro che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 del DPR n. 285/90 e ss.mm.ii. e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART 217

DECESSO SU NAVI E AEROMOBILI BATTENTI BANDIERA NAZIONALE

È considerato come avvenuto nel territorio italiano agli effetti del DPR 285/90 e ss.mm.ii. ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

ART 218

CADAVERI E RESTI DESTINATI PER USO SCIENTIFICO

- 1) Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le disposizioni del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.
- 2) Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al Sindaco.
- 3) Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25 di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 4) Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
- 5) Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
- 6) Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
- 7) Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
- 8) Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero, ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, il quale devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
- 9) Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.
- 10) Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.
- 11) I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.
- 12) I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 13) Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 14) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e ss.mm.ii..
- 15) Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART 219

RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DIDATTICO

- 1) La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del Testo Unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 2) Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.
- 3) I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., indicando specificatamente per ciascuno di essi lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.
- 4) Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale, sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.
- 5) I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.
- 6) Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, di cui all'art. 40 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., ricomposti per quanto possibile devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.
- 7) Il coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.
- 8) Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.
- 9) In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.
- 10) È vietato il commercio di ossa umane.

ART 220

IL PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e successive modificazioni.

ART 221

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

- 1) Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
- 2) I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale o delle aziende sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
- 3) Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale comprendente, ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.
- 4) Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 5) Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
- 6) I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
- 7) Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopico che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

- 8) L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

ART 222 ELENCO CIMITERI

- 1) Il presente articolo e i successivi disciplinano i servizi che vengono espletati nei cimiteri esistenti nel Comune che sono in numero di sette e situati nelle seguenti località: Bibbiena, Soci, Partina, Serravalle, Marciano, Campi e Moscaio. Per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero per l'ampliamento o la modificazione di quelli esistenti trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.
- 2) I servizi che vengono espletati per le persone decedute e nei cimiteri sono i seguenti: tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, concessione di posti distinti ad una e due volte, loculi, ed aree per la realizzazione di cappelle, loculi, ossari, manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno dei cimiteri.

ART 223 VIGILANZA

- 1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 2) L'amministrazione e gestione dei cimiteri spetta al Comune di Bibbiena.
- 3) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Il coordinatore sanitario della A.S.L. vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
- 4) E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità e di tutela dell'incolumità pubblica.

ART 224 ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI

- 1) Con atto del Sindaco vengono individuati gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri, nonché della cappella comunale.
- 2) Con l'atto di cui al precedente comma 1 del presente articolo, l'organo competente valuta se affidare a terzi l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri ovvero la custodia degli stessi. I soggetti terzi possono essere anche persone volontarie che gratuitamente intendono fornire la propria opera. A tal fine qualunque soggetto può presentare domanda al Comune; spetterà all'organo competente per legge valutare se il soggetto sia idoneo a svolgere quelle mansioni. In assenza di soggetti terzi, l'adempimento dell'apertura e chiusura dei cimiteri e la custodia degli stessi viene svolta con personale dipendente dell'Ente Locale.
- 3) Salvo che non venga disposto diversamente con atto dell'organo competente, le funzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. sono svolte dal Responsabile del Servizio competente individuato con le modalità disciplinate dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART 225 CUSTODIA DEI CIMITERI

I cimiteri, fuori dell'orario stabilito, dovranno tenersi chiusi. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà aprire il cimitero per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

ART 226 TARIFFE, CANONI, DIRITTI FISSI

- 1) Per l'espletamento dei servizi elencati al comma 2 del precedente articolo 222 e disciplinati nei successivi articoli, il presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità detta una disciplina generale per la determinazione delle tariffe e dei canoni da applicare per la fruizione di tali servizi. Conseguentemente tali operazioni rimangono a carico del Comune quando esse si rendono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 2) Le tariffe, i canoni, i diritti fissi e quanto altro dovuto in base al presente Capo XVI Regolamento di igiene e sanità vengono determinati annualmente con deliberazione dell'organo competente per legge tenendo conto dei criteri disciplinati con il presente Regolamento.
- 3) Per le ipotesi di cui all'art 233 lett f) del presente regolamento, la Giunta Comunale stabilirà annualmente tariffe suppletive, in base alla residenza del defunto.

ART 227

REGISTRO DA TENERE DAL CUSTODE DEL CIMITERO

- 1) Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.
- 2) Il responsabile del servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 3) I registri indicati nell'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 4) Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendone una copia presso il servizio di custodia.

ART 228

COMPITI PARTICOLARI DEL CUSTODE

Oltre alla custodia dei cimiteri, spetta inoltre al custode:

- a) per ogni feretro ricevuto, ritirare e consegnare all'ufficio competente l'autorizzazione al seppellimento, al trasporto e l'eventuale documentazione ad essa allegata;
- b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art. 227 del presente Regolamento;
- c) sorvegliare i cadaveri posti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni e alla sepoltura delle salme nei campi comuni attraverso l'ausilio dell'ufficio manutenzione del Comune e ditte da questo ultimo incaricate appositamente;
- e) provvedere alla tumulazione dei feretri nelle sepolture, quando non siano realizzate in tutto o in parte con l'ausilio di altro personale interno ed esterno appositamente incaricato;
- f) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, quando non siano realizzate in tutto o in parte con l'ausilio di altro personale interno ed esterno appositamente incaricato;
- g) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale nonché, qualora si renda necessario, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni, estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. richiedendo, quando previsto, l'intervento della azienda sanitaria locale;
- h) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
- i) vietare sui loculi il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri non conformi alle dimensioni prescritte dal presente Regolamento di igiene e sanità;
- j) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla pulizia di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
- k) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) segnalare al Sindaco ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulla condizione del cimitero o sulle inosservanze al presente Regolamento;
- m) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
- q) attenersi a tutte le prescrizioni che gli vengono date dal Sindaco o dal Servizio di Igiene Ambientale della azienda sanitaria locale e a presentare ai medesimi tutte le proposte che ritenga necessarie in ordine ai servizi affidategli.

ART 229

PLANIMETRIE DEL CIMITERO

- 1) L'ufficio comunale competente deve essere dotato di una planimetria in scala adeguata dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

- 2) La suddetta planimetria dovrà essere aggiornata ogni cinque anni, mentre in caso di variazioni dovute ad ampliamenti delle aree cimiteriali la stessa sarà resa conforme ai lavori svolti.

ART 230

COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO

Per la costruzione e l'ampliamento dei cimiteri debbono osservarsi le norme previste dal CAPO X del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., oltre alle norme urbanistico-edilizie vigenti.

ART 231

AUTORIZZAZIONE PER MONUMENTI FUNEBRI, LAPIDI, MANUFATTI, ECC

- 1) Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, previa richiesta all'ufficio comunale.
- 2) Con riferimento alle lapidi dei loculi, vengono definite le seguenti prescrizioni:
 - a) L'Amministrazione fornirà la lapide in marmo di travertino di tonalità chiara. Le iscrizioni descritte ai punti successivi saranno a carico del privato.
 - b) Tutte le lapidi saranno ancorate alla struttura del loculo con borchie in ottone e in numero minimo di 3 di cui 2 sul lato inferiore, già in dotazione del loculo stesso.
 - c) Le iscrizioni in stampatello dovranno essere in ottone e nella stessa lapide dovrà essere utilizzato solamente il carattere tipo "times new roman": dovranno essere scritte le generalità del defunto (altezza carattere cm 4) la data di nascita e di morte (altezza carattere cm 3). Tali iscrizioni funerarie devono essere compilate in alfabeto latino.
 - d) Sul lato sinistro in alto della lapide deve essere riportato il numero corrispondente del loculo (altezza carattere cm 2).
 - e) Le fotografie dei defunti devono essere o rettangolari non superiori alle dimensioni di cm. 12 di larghezza x 16 di altezza, oppure in forma ovale inscritte in un rettangolo delle citate dimensioni, esclusivamente con cornice in ottone, della stessa dimensione e patinatura delle epigrafi.
 - f) Gli accessori, un portafiori ed un portalamпада per lapide devono essere di ottone e le relative dimensioni non possono superare l'uno l'altezza di cm 20 e l'altro di cm 10 (oltre la lampada).
 - g) Tutti gli accessori sopra descritti, dovranno essere apposti comunque ad una distanza superiore a cm. 5 dai bordi della lapide medesima.
- 3) Con riferimento alle lapidi degli ossari e urne cinerarie, vengono definite le seguenti prescrizioni:
 - a) L'Amministrazione fornirà la lapide in marmo di travertino di tonalità chiara. Le iscrizioni descritte ai punti successivi saranno a carico del privato.
 - b) Tutte le lapidi saranno ancorate alla struttura con borchie in ottone e in numero minimo di 3 di cui 2 sul lato inferiore, già in dotazione.
 - c) Le iscrizioni in stampatello dovranno essere in ottone e nella stessa lapide dovrà essere utilizzato solamente il carattere tipo "times new roman": dovranno essere scritte le generalità del defunto (altezza carattere cm 2,5) la data di nascita e di morte (altezza carattere cm 2,5). Tali iscrizioni funerarie devono essere compilate in alfabeto latino.
 - d) Sul lato sinistro in alto della lapide deve essere riportato il numero corrispondente dell'ossario (altezza carattere cm 2). Non è previsto apporre altri accessori sulla lapide.
- 4) Con riferimento ai posti distinti, il privato dovrà apporre la targhetta descritta all'art. 238 comma 4, a sua cura e spese, sulla quale saranno indicati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, oltre all'identificazione del posto.
- 5) E' vietato apporre sulle sepolture qualunque oggetto con caratteristiche diverse da quanto previsto ai commi precedenti.
- 6) Con riferimento ai marmi da apporre su posti distinti, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per i posti realizzati con gli anelli in calcestruzzo, i marmi dovranno avere le medesime misure planimetriche del posto o inferiori;
 - per i posti invece realizzati in muratura, le dimensioni dovranno essere concordate con l'ufficio o il necroforo, al fine di mantenere il decoro con le tumulazioni adiacenti.
- 7) E' vietato alterare l'impianto elettrico presente sulla tomba di qualsiasi tipo, da parte del titolare della concessione, familiare o parente di qualsiasi grado; nel caso di mancato funzionamento della lampadina votiva, la famiglia lo comunicherà al custode, il quale provvederà al ripristino della stessa.
- 8) In caso di intervento su tomba da parte della famiglia o ditta dalla stessa delegata/autorizzata, dovrà essere preventivamente comunicato tale lavoro al custode, il quale potrà eventualmente concordare l'esecuzione dello stesso, se necessario.

ART 232

DOCUMENTI D'ACCOMPAGNAMENTO FERETRI AL CIMITERO

- 1) Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non sia accompagnato:
 - a) dall'autorizzazione per la sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;

- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- 2) Tali documenti dovranno essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'apposito ufficio del Comune.

ART 233

SALME DESTINATE ALLA SEPOLTURA NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali vengono ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi il diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui agli artt. 7 e 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e ss.mm. ii.;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Bibbiena. Su specifica richiesta del privato, il Responsabile del servizio, previa verifica dei dipendenti addetti ai servizi cimiteriali, comunica la disponibilità ai soggetti richiedenti.

ART 234

CAMERA MORTUARIA

- 1) Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2) Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.
- 3) Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii, e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del decreto medesimo.
- 4) La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 5) Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

ART 235

SALA PER AUTOPSIE

- 1) La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii. .
- 2) Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico in grès oppure in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.

ART 236

SEPOLTURA DELLE SALME

La sepoltura delle salme sarà effettuata tutti i giorni.

Il necroforo potrà ricevere la salma presso ogni cimitero comunale, con i seguenti orari:

- nel periodo primaverile/estivo (dal 21 marzo al 21 settembre): entro le ore 17:30
- nel periodo autunnale/invernale (22 settembre al 20 marzo): entro le ore 16:30.

All'ingresso della salma nel cimitero al di fuori degli orari sopra indicati, il Responsabile del Procedimento può derogare a seguito di richiesta motivata da parte della famiglia o Organo competente.

ART 237

OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI AREA PER ESECUZIONE LAVORI

Le persone interessate, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori, nel termine che l'ufficio comunale preposto imporrà loro relativamente ai tempi e agli spazi e nel rispetto delle vigenti leggi in materia di cantieri mobili.

ART 238

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE INUMAZIONI - CAMPI E FOSSE DI INUMAZIONE (POSTI TERRA-TERRA)

- 1) L'inumazione consiste nella deposizione della salma in una fossa definita posto terra-terra, scavata nel terreno in un campo situato all'interno del cimitero, denominato campo di inumazione.
- 2) L'inumazione è un servizio a domanda individuale soggetto al pagamento di corrispettivo che sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Sopra e lateralmente al feretro non può essere apposto alcun copritomba o lastra di alcun materiale.
- 3) L'Amministrazione fornirà un cippo in travertino di tonalità chiara. Il privato dovrà apporre la targhetta descritta al successivo comma 4 fornita dall'Amministrazione, sulla quale saranno indicati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, oltre all'identificazione del posto.
- 4) Il cippo con i bordi stondati, avrà altezza fuori terra di cm. 60, larghezza di cm. 25 e spessore di circa cm. 8. Dovrà essere apposta una targhetta in ottone delle dimensioni massime di cm. 16 di larghezza e cm. 8 di altezza con scritto in stampatello ed in alfabeto latino, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto oltre all'identificazione del posto; e sarà apposta sulla zona centrale del cippo. E' facoltà del privato apporre una cornice in ottone delle dimensioni massime di cm. 16 di altezza e cm. 12 di larghezza, sulla quale sarà applicata la fotografia del defunto. Il Comune fornirà oltre al cippo una lastra dello stesso materiale, la quale verrà apposta davanti allo stesso, al fine di poter appoggiare da parte della famiglia un eventuale vaso di fiori: tale lastra avrà dimensioni di cm. 30x30 spessore cm. 3-4 circa. Non dovranno essere appoggiati vasi o altri elementi fuori dalla lastra: in tal caso il necroforo è autorizzato a toglierli.
- 5) Nei cimiteri comunali è consentita l'inumazione di salme di cui all'art 233 del presente Regolamento; inoltre non potranno essere piantumate essenze di alcun genere sopra il feretro.
- 6) Il coniuge del defunto o uno dei componenti della famiglia dovranno presentare una richiesta scritta secondo il modello predisposto dall'ufficio competente quale richiesta di inumazione
- 7) Copia della richiesta dovrà essere rilasciata ai richiedenti.
- 8) L'inumazione ha la durata di 15 anni decorrente dalla data della deposizione della salma nella fossa ed ha carattere definitivo. E' esclusa la possibilità di esumare la salma prima che siano trascorsi 15 anni e trasferire il feretro in altra sepoltura anche dello stesso tipo (in altra fossa): tali disposizioni dovranno essere espressamente inserite nel modello di richiesta di cui al comma 6.
- 9) Alla scadenza del periodo di 15 anni il personale competente provvederà alla esumazione della salma. Al momento dell'esumazione qualsiasi opera collocata sopra la sepoltura sarà rimossa e resterà depositata all'interno del cimitero.
- 10) Non è ammesso portare al di fuori del cimitero o comunque commercializzare tali opere.
- 11) Sarà possibile rientrare in possesso delle fotografie e di altri piccoli oggetti aventi valore affettivo dietro esplicita richiesta scritta.
- 12) Nel caso in cui alla scadenza della concessione di cui trattasi, la salma non possa essere ridotta a causa della non completa mineralizzazione, il privato ha diritto al prolungamento del contratto di concessione; la stessa avrà la scadenza di ulteriori anni 10, corrispondendo in percentuale la tariffa intera vigente, ed eseguendo nuovo contratto di concessione. All'avvenuta scadenza del contratto, o del suo eventuale prolungamento, senza che il privato presenti richiesta scritta di trasferimento dei resti mortali in ossario, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Scaduto tale periodo, senza che il privato abbia presentato alcuna richiesta scritta, l'Amministrazione, procederà al trasferimento dei resti mortali in fossa comune ed al recupero del posto.
- 13) Alla scadenza del contratto di concessione del posto di cui trattasi, o del suo eventuale prolungamento, il privato può richiedere la concessione di ossario con scadenza di 30 anni. Alla scadenza dell'ossario, i resti mortali verranno estumulati e trasferiti in fossa comune.
- 14) Sulla nuova sepoltura non sarà possibile collocare il vecchio copritomba, perché demolito per effettuare l'esumazione, ma si potrà sistemare un cippo come descritto al punto 4.
- 15) I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 16) I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. In caso di necessità è consentito inumare le salme di cui all'art. 233, anche senza seguire l'ordine indicato in precedenza.
- 17) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART 239
GRATUITA' DEL SERVIZIO DI INUMAZIONE

- 1) Il servizio è gratuito unicamente nelle ipotesi di:
 - a) salma di persona in situazione di indigenza o di bisogno
 - b) salma per la quale non esistono soggetti che sarebbero tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile.
- 2) Le situazioni di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale del Comune che aveva in carico il defunto.

ART 240
ALLESTIMENTO DELLE SALME

- 1) Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 2) Per le inumazioni le caratteristiche delle casse sono descritte all'art. 216.

ART 241
TUMULAZIONI

- 1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o posto distinto.
- 2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
- 6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- 7) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- 8) È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- 9) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii..
- 10) Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 11) Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART 242
ESUMAZIONI

- 1) Le esumazioni si distinguono in esumazioni ordinarie ed esumazioni straordinarie.
- 2) Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 15 anni dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
- 3) Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della Sanità sentito il Consiglio Superiore di Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.
- 4) Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco.
- 5) Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
- 6) Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
- 7) Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
- 8) Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due

anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

- 9) Essendo Bibbiena Comune montano le esumazioni straordinarie potranno essere sempre eseguite.

ART 243

RACCOLTA DELLE OSSA

- 1) Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in ossari, loculi o posti distinti avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dalla legge.
- 2) Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e ss.mm.ii., e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

ART 244

ESTUMULAZIONI

- 1) Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
- 2) I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
- 3) Anche in questo caso il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 4) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in ossario (cassetine) su parere del coordinatore sanitario.
- 5) Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
- 6) Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..
- 7) Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art 83. del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART 245

ATTI VIETATI SUI CADAVERI

- 1) È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato al momento della tumulazione.
- 2) Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART 246

OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario comune, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero, costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

ART 247

CINERARIO COMUNE

Il cinerario comune è regolamentato al capo XVII del presente Regolamento.

ART 248

CREMAZIONE

Per il Regolamento di cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri, si rimanda al capo XVII.

ART 249

TIPOLOGIE DEI POSTI CIMITERIALI

- 1) I posti previsti all'interno dell'area cimiteriale, sono i seguenti:
 - a) posti terra-terra: descritti all'art. 238 comma 1,
 - b) loculo: vano murario destinato ad una singola sepoltura praticato sotto il pavimento e nelle pareti in determinati luoghi,
 - c) posto distinto: vano murario destinato ad una salma (ad una volta) o a due salme (due volte),
 - d) cappelle: monumento privato o pubblico per la tumulazione di salme, costituito da loculi ed eventualmente ossari.
- 2) Con riferimento ai tipi di sepoltura, sono previsti i seguenti casi:
 - a) Inumazione: seppellimento della salma sotto terra.
 - b) Tumulazione: sepoltura di salme, per lo più in loculo costruito in muratura
 - c) Esumazione: disseppellimento di un cadavere
 - d) Estumulazione: esumazione di una salma tumulata.

ART 250 GESTIONE

- 1) Per esecuzione di opere murarie si intende le operazioni di apertura e chiusura dei loculi.
- 2) Per i servizi di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione ed esecuzione di opere murarie è facoltà dell'Amministrazione far ricorso ad appalto.
- 3) I lavori di collocazione di lapidi e cippi se forniti dall'Amministrazione, sono eseguiti direttamente dal Comune; per i monumenti dei posti distinti, che non sono forniti dall'Amministrazione, i soggetti interessati devono rivolgersi a ditte esterne.
- 4) Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi all'interno dei cimiteri possono essere svolti in economia, ovvero affidati a terzi secondo le procedure di scelta del contraente riconosciute dall'ordinamento in materia; pertanto è fatto divieto ai cittadini di rivolgersi per tali servizi ad altre ditte.

ART 251 CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Con deliberazione dell'organo competente per legge sono fissate annualmente le tariffe da applicarsi tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) le tariffe relative al servizio di tumulazione sono determinate tenendo conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato;
 - b) la tariffa relativa al servizio di tumulazione è calcolata sulla base della misura minima standard di un loculo comunale (cm. 0.60 x 0.80 x 2.20 minima); nel caso di loculi di dimensione superiore la tariffa base applicata per le opere di tumulazione si calcola in misura proporzionale alla grandezza del loculo stesso;
 - c) per il servizio di escavazione e riempimento di posto terra-terra la tariffa è unica e tiene conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato;
 - d) per i servizi di demolizione di volta ed escavazione la tariffa tiene conto del costo dei materiali, dei mezzi usati e del personale impiegato.
- 2) Nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa nonché nell'ipotesi di assenza di soggetti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile, i costi per i servizi di inumazione ed esumazione ordinaria sono a titolo gratuito per i residenti. Il Comune provvederà a sistemare la salma nel campo comune; l'accertamento sarà eseguito dal Servizio sociale del Comune che aveva in carico il defunto con le modalità consentite dalle disposizioni normative vigenti.

ART 252 CONCESSIONE CIMITERIALE

- 1) La concessione cimiteriale conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2) Con apposito contratto scritto, a titolo oneroso, viene concesso ai privati che ne facciano richiesta, la concessione di:
 - a) loculi con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c)
 - b) posti distinti ad una o due volte con scadenza di 40 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c).
 - c) ossari con scadenza di 30 anni. Alla scadenza della concessione relativa all'ossario, i resti mortali verranno estumulati e trasferiti in ossario comune.
 - d) posti terra-terra con scadenza di 15 anni. Alla scadenza del periodo di permanenza della salma, il privato può richiedere la riduzione dei resti mortali e concessione di ossario di cui al comma c). Per le relative specifiche si rimanda all'art. 238.

- e) aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, le quali sono regolamentate all'art. 259.
- 3) Il rinnovo ordinario dei posti di cui alle lettere a), b), è previsto solamente nel caso in cui la salma sia stata tumulata per un periodo inferiore ad anni quaranta: in tal caso il rinnovo sarà pari al periodo necessario per la permanenza di quaranta anni della salma medesima nel posto in oggetto.
 - 4) Nel caso di posto distinto in cui sono presenti due salme, il contratto di rinnovo seguirà il criterio esposto al comma precedente ma riferito alla salma tumulata da minor tempo.
 - 5) Il rinnovo di carattere straordinario, oltre pertanto i periodi previsti ai commi precedenti, può essere autorizzato con atto motivato del Sindaco, nel quale viene anche stabilita la durata dello stesso, privilegiando la soluzione verso la tumulazione in ossario urna cineraria
 - 6) Nel caso in cui alla scadenza dei periodi previsti per loculi e posti distinti la salma non possa essere ridotta a causa della incompleta mineralizzazione, il privato ha diritto al prolungamento del contratto di concessione. Lo stesso avrà scadenza di anni 10 corrispondendo in percentuale la tariffa intera vigente; i restanti oneri sono a carico del Comune. Allo scadere di detto periodo, il privato può richiedere il procedimento relativo all'ossario (comma 2 lettera c). All'avvenuta scadenza del prolungamento di cui trattasi, senza che il privato presenti richiesta scritta di trasferimento dei resti mortali in ossario, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, senza che il privato abbia presentato alcuna richiesta scritta l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.
 - 7) Il recupero di loculi, posti distinti, ossari e posti terra-terra, avviene seguendo la cronologia dell'avvenuta scadenza oppure, per motivazioni di ordine tecnico, senza seguire detto ordine temporale.
 - 8) Alla scadenza delle concessioni di durata trentennale (dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 742 del 17/09/1976 all'entrata in vigore del presente regolamento), su richiesta del privato può essere eseguito rinnovo della stessa per anni 10, o comunque fino al compimento di quaranta anni di tumulazione della salma, corrispondendo una tariffa proporzionata alla durata del rinnovo stesso calcolata rispetto alla tariffa intera. In caso di mancata richiesta scritta da parte del privato, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Trascorso tale periodo, ed in assenza di richiesta scritta, l'Amministrazione procederà al trasferimento dei resti mortali in ossario comune ed al recupero del posto.
 - 9) Alla scadenza della concessione di 99 e 50 anni, il posto ritorna nella disponibilità del Comune, a meno che il privato non esegua la richiesta di ossario di cui al comma 2 lettera c).
 - 10) In tutti i casi di mancata richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), il Comune provvede ad eseguire il seguente procedimento:
 - a) affiggere sulla lapide avviso datato di scadenza del posto per anni uno,
 - b) pubblicare entro il mese di febbraio all'Albo Pretorio per 60 giorni, i posti relativi alle scadenze di cui al precedente punto a),
 - c) al termine del periodo di cui al comma b), senza che nessun parente del defunto abbia presentato richiesta scritta di estumulazione e/o rinnovo (commi 3 e 4), l'Amministrazione procederà all'estumulazione della salma e conseguente trasferimento in ossario comune. Il posto verrà acquisito nella disponibilità del Comune.
 - 11) In caso di rinuncia da parte del titolare della concessione, erede o familiare della salma, l'Amministrazione rientra in possesso del posto dalla data di protocollo della comunicazione; la salma verrà tumulata in posto terra-terra o ossario comune, a seconda dello stato di demineralizzazione della stessa.
 - 12) In merito ai posti perpetui, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30.
 - 13) In merito ai posti con scadenza di novantanove anni, su richiesta del privato, può essere eseguita estumulazione della salma prima della scadenza della concessione, purché la stessa sia stata sepolta da almeno quaranta anni. In tal caso verrà concesso al privato un ossario per un periodo di anni 30 oppure, nel caso in cui debbano trascorrere più di trenta anni, l'ossario verrà concesso per il periodo rimanente, restando pertanto inalterata la data di scadenza del contratto originario.
 - 14) Nelle fattispecie di cui ai commi 12 e 13, ed in ogni caso dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione per l'ossario; tutte le spese relative all'esecuzione di tale procedimento sono a carico dell'Amministrazione. Ad avvenuta estumulazione, il posto originario ritorna a far parte della disponibilità del Comune. Il presente procedimento non dà diritto ai rimborsi previsti all'art. 264.
 - 15) Nel caso che la salma già presente nel tumulo sia ridotta in cassetta e collocata nel medesimo posto distinto o loculo, senza quindi liberarlo, non dovrà essere stipulato nuovo contratto di concessione e la scadenza rimarrà inalterata. In caso di seppellimento di nuova salma in tale posto, dovranno essere corrisposte solamente le spese relative alla tumulazione. Sulla lapide dovranno essere indicate le generalità relative ad entrambe le salme: nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Nel caso di spostamento in ossario

della salma ridotta e quindi di liberazione del posto, lo stesso rientra nella disponibilità dell'Amministrazione e su richiesta del privato, si applicheranno i rimborsi previsti all'art. 264.

- 16) 12) La concessione "in vita" è data:
- a) a coloro che, avendo compiuto il settantesimo anno di età, richiedano per essi l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato, ad una sola volta, dal proprio coniuge o convivente more uxorio;
 - b) ai genitori che richiedano per uno di loro, o per entrambi qualora praticabile, l'uso del loculo o del posto distinto attiguo a quello occupato dal figlio deceduto in minore età;
 - c) ai soggetti per i quali la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ne motivi ampiamente i caratteri dell'eccezionalità e della straordinarietà, dandone poi comunicazione al Consiglio Comunale.
- 13) Per quanto previsto al comma 12, il Responsabile del Servizio, per motivazioni igienico-sanitarie, tecniche e/o per carenza di posti all'interno dell'area cimiteriale, può entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, negare la concessione del secondo posto.
- 14) In caso di estumulazione, di posti a terra a due volte nei quali si riscontri la presenza di condizioni che non consentano l'igienico utilizzo della volta sottostante, il rinnovo della concessione o il riutilizzo dello spazio con altra salma è da ritenersi ostativo su parere dell'ufficio tecnico. La richiesta stessa è da intendersi nulla e revocata per causa di forza maggiore, con restituzione da parte dell'Amministrazione dei soli importi versati per il rinnovo medesimo.
- 15) Permuta di concessione cimiteriale, in assenza di salma o salme del posto concessionario.
- La concessione cimiteriale di posto distinto, può essere permutata con concessione di n. 2 loculi; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:
- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
 - b) scadenza: la medesima del contratto originario,
 - c) costo: la tariffa di n. 2 loculi relativamente al periodo contrattuale residuo.
- La concessione cimiteriale di n. 1 loculo o di n. 2 loculi, può essere permutata con concessione di n. 1 posto distinto; a tal fine dovrà essere comunque stipulato nuovo contratto di concessione riferito ai nuovi posti, con le seguenti condizioni:
- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
 - b) scadenza: la medesima del contratto originario,
 - c) costo: la tariffa di n. 1 posto distinto relativamente al periodo contrattuale residuo.

Per tutti gli altri casi di permuta di concessione cimiteriale, saranno seguite le seguenti condizioni:

- a) contraente: il medesimo del contratto originario o erede riconosciuto,
- b) scadenza: la medesima del contratto originario,
- c) costo: la tariffa del nuovo posto concesso per il periodo contrattuale residuo.

Le disposizioni relative alla permuta di cui al presente comma, si applicano solamente fra concessioni cimiteriali a tempo determinato.

ART 253 RESTI MORTALI

In ogni loculo o in ogni volta di posto distinto in cui è presente già un defunto, si possono tumulare i resti mortali di una sola salma; in tal caso il privato dovrà corrispondere solamente le spese relative alla tumulazione. Se ciò comporta liberazione di un posto si applicheranno, su richiesta del privato, i rimborsi previsti all'art. 264.

ART 254 REGIME DELLA CONCESSIONE

La concessione d'uso decorre dalla data della sottoscrizione della stessa.

Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime di demanio pubblico ex art. 824 del codice civile, pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.

È in facoltà del Comune tornare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò sia necessario per l'ampliamento, per altre modifiche del cimitero e per qualsiasi motivo di interesse pubblico.

Le salme oggetto di spostamento di cui al precedente punto 3) dovranno essere localizzate in altri spazi a totale cura e spese del Comune, la nuova concessione avrà la durata residua di quella originaria. Le migliorie eventualmente richieste per l'aspetto esteriore del sepolcro sono poste a carico dei privati.

ART 255 MODALITA' DI RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

La richiesta di concessione cimiteriale deve essere presentata in marca da bollo, indicando i dati richiesti nel contratto di concessione.

Alla stessa deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione e dell'avvenuto deposito delle eventuali spese contrattuali.

ART 256
RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Ogni concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto predisposto secondo lo schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio competente al rilascio delle concessioni e depositato presso il Comune.

ART 257
MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Il concessionario o avente causa è tenuto a garantire il decoro, la sicurezza e l'integrità igienico-sanitaria delle sepolture.

E' fatto obbligo al privato di mantenere intatta la targhetta identificativa del posto. In caso di deterioramento della stessa, ne dovrà essere apposta una nuova con le spese a carico del privato.

ART 258
CRITERI GENERALI

Fermo restando quanto disposto dall'art. 226 del presente Capo XVI del Regolamento di igiene e sanità, le tariffe per la concessione di loculi, posti distinti, posti terra-terra, ossari, aree per cappelle gentilizie o sepolcri privati vengono determinate secondo i seguenti criteri *generali*:

- a) quanto ai posti terra-terra:
- costo della manodopera e macchine operatrici, correnti al momento della quantificazione della stessa,
 - costo del cippo e della sua messa in opera,
 - periodo di durata della concessione cimiteriale, prevista all'art. 252 del presente regolamento,
 - costo della manutenzione del posto da parte del personale comunale (taglio erba, eventuale risistemazione del terreno sopra il posto);
- b) quanto alla concessione del loculo all'interno di cappella pubblica:
- costo per la costruzione della cappella,
 - costo totale degli interventi costruiti nel Comune diviso il numero dei loculi resi così disponibili;
 - costo medio delle opere di finitura;
- c) quanto al diritto di superficie per la costruzione di cappella privata, all'interno del perimetro cimiteriale:
- rapporto con la tariffa per la concessione di posto distinto, in relazione a :
 - a) superficie media disponibile per la costruzione,
 - b) numero di salme medio che si può tumulare,
 - c) durata della concessione del diritto di superficie prevista nel presente Regolamento e costi delle finiture.

ART 259
CONCESSIONE DI AREE PER SEPOLTURE PRIVATE

- 1) È consentita la concessione, a persone fisiche e ad enti, di aree per la costruzione di sepolture private ovvero di campi di inumazione e di cappelle gentilizie. In esse possono essere sepolti salme, ceneri e resti.
- 2) La concessione di aree per la costruzione di sepolture private è rilasciata per un periodo di anni novanta ed è consentita anche in assenza di salme. È prevista la decadenza della concessione in caso di mancato inizio dei lavori e conclusione degli stessi entro i termini previsti dalla L.R. 01/2005 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Edilizio vigente salvo rinnovo della stessa.
- 3) Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e degli appartenenti al loro nucleo familiare. E' tuttavia facoltà del concessionario, previa comunicazione al Comune, destinare i posti della cappella a persone diverse dallo stesso e dai familiari di qualsiasi ordine e grado.
- 4) Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti è riservato invece alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, il diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART 260
CONCESSIONI SPECIALI GRATUITE

- 1) Può essere rilasciata concessione d'uso a titolo gratuito di uno o più spazi, in casi particolari, previa deliberazione giustificata in Consiglio Comunale a maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti, per seppellimento di personaggi benemeriti che in vita hanno ottenuto universale riconoscimento per meriti umani, culturali, scientifici, religiosi o equivalenti e che comunque hanno reso servizio indiretto per notorietà al Comune di Bibbiena.
- 2) Qualora si stimino dovute particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemeritenze mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme

previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265 e dall'art.105 del D.P.R. n. 285/90 e ss.mm.ii..

ART 261

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

La manutenzione delle cappelle esistenti è a carico dei concessionari o degli aventi causa. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente e decorosamente curata, il Comune -previa diffida di un mese- provvederà direttamente rimettendo i costi a carico dei concessionari o aventi causa . Per i muri e le pareti di proprietà del Comune la manutenzione è a carico dell'Amministrazione con diritto di rivalsa verso i singoli concessionari o aventi causa in percentuale alla proprietà.

ART 262

MODALITA' DI RICHIESTA ED EROGAZIONE

- 1) Ogni qualvolta vi sarà disponibilità e volontà di **assegnare aree** per la realizzazione di sepolture private, sarà compito dell'Amministrazione avvertire gli aventi diritto in graduatoria. La lista sarà formata unicamente con il criterio cronologico dell'ordine di presentazione delle domande in carta libera all'ufficio protocollo del Comune. La graduatoria è costituita dall'elenco delle domande in unico riassunto tabellare, con riportati gli estremi del protocollo e della data di ricezione unita all'insieme delle domande in originale, distinte per cimitero. Con apposita deliberazione, la Giunta Comunale può derogare alla graduatoria formata dall'ufficio, motivandone le ragioni.
- 2) Per la graduatoria depositata presso l'ufficio tecnico provvederà a richiedere ai soggetti inclusi nell'elenco l'interesse attuale al rilascio della concessione. L'ufficio con raccomandata a/r assegnerà un termine di 30 giorni per rispondere, decorso il quale il soggetto si intenderà decaduto dalla graduatoria.
- 3) In caso di assenza o insufficienza di domande per l'assegnazione delle aree destinate a sepolture private l'Amministrazione pubblicherà un avviso all'Albo Pretorio per 60 giorni. Le domande in carta libera dovranno pervenire entro i successivi 60 giorni corredate di: nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono e il cimitero per il quale intende fare domanda. Successivamente l'Amministrazione provvederà alla compilazione ed approvazione della graduatoria risultante; la stessa sarà resa disponibile dall'ufficio al pubblico a semplice domanda scritta, fatti salvi i diritti in materia di privacy.
- 4) L'assegnazione degli spazi per la costruzione della sepoltura privata deve avvenire nel modo che segue. L'Ufficio segnalerà con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli aventi diritto in graduatoria le disponibilità esistenti ad edificare. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della nota di cui sopra, gli aventi diritto che non confermino la validità della domanda a suo tempo presentata saranno esclusi dalla graduatoria, scorrendo ai successivi aventi titolo. L'Ufficio, al fine di accelerare la procedura di assegnazione, potrà interpellare anche più richiedenti degli effettivi posti disponibili nel caso in cui vi siano uno o più rinunciatari da sostituire. L'elenco degli assegnatari come sopra individuati sarà approvato con determinazione del responsabile del Servizio e gli aventi diritto saranno invitati a concludere entro sei mesi l'iter di approvazione del progetto edilizio completo. Nell'ipotesi in cui il progetto sia già stato predisposto dall'Amministrazione, esso dovrà essere accettato con nota di conferma. Da tale data decorreranno i termini di cui al successivo comma 5.
- 5) Successivamente all'approvazione del progetto, completa di eventuali pareri e/o nulla osta, autorizzazioni di Enti preposti, e quant' altro richiesto dalla vigente normativa in materia, l'interessato farà richiesta di stipula del contratto di concessione di area cimiteriale. L'Amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo per il perfezionamento del negozio giuridico. Il richiedente dovrà comunicare entro 60 giorni dalla data del contratto l'inizio dei lavori ai sensi della Legge Regionale 1/2005 e ss.mm.ii. nonché del regolamento Edilizio vigente e dovrà essere data comunicazione di ultimazione degli stessi, in conformità alle disposizioni e norme regolamentari vigenti. Il termine dei lavori dovrà essere sancito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori vistato per la conformità dal Responsabile dell' ufficio tecnico comunale. In caso di difformità sarà applicata la dovuta sanzione amministrativa. Sarà cura del concessionario procedere al collaudo statico ed amministrativo dell'opera e trasmetterlo, entro trenta giorni dalla data di esecuzione del medesimo all'ufficio tecnico del Comune L'ufficio, nei trenta giorni successivi dalla data di ricezione dell'atto di collaudo, ha la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni . Trascorso tale termine, il collaudo si intende approvato dall'ufficio.

ART 263

OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

- 2) Il concessionario è tenuto a dare comunicazione al servizio cimiteriale di ogni lavoro da eseguire, fatte salve le ulteriori autorizzazioni prescritte da leggi vigenti in materia. In caso contrario il concessionario è obbligato a rimborsare al Comune le spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi.
- 3) In caso di necessità e urgenza il Comune può prescrivere al concessionario l'esecuzione delle opere di cui al comma 1 fatto salvo di procedure successivamente alla regolarizzazione delle stesse in conformità alla normativa e regolamenti vigenti. In caso di inerzia dello stesso, interverrà direttamente l'Amministrazione con successiva rivalsa delle spese sostenute a carico del concessionario.
- 4) Il concessionario di un loculo, posto distinto per futura sepoltura è tenuto a proprie spese, avvalendosi unicamente dell'ausilio di personale interno all'Amministrazione e/o esterno appositamente incaricato a chiudere il loculo, avendo cura di scrivere sulla chiusura esterna la scritta "concesso".

ART 264

RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- 1) È ammessa la rinuncia alla concessione nel caso di trasferimento della salma o dei resti mortali in altro Comune e comunque su richiesta del privato, in tutti i casi in cui su parere dell'Ufficio comunale preposto, sia possibile eseguire l'estumulazione della salma.
- 2) In caso di rinuncia alla concessione è previsto un rimborso con le modalità di seguito descritte.
- 3) Per i posti con scadenza di cinquanta, quaranta e trenta anni, sono previsti i seguenti rimborsi:
 - a) del 50% della tariffa in vigore al momento della richiesta, qualora la stessa venga trasmessa entro la metà della durata della concessione,
 - b) del 25% della tariffa in vigore al momento della richiesta, qualora la stessa venga trasmessa entro:
 - 20 anni per le concessioni di durata trentennale,
 - 30 anni per le concessioni di durata quarantennale,
 - 40 anni per le concessioni di durata cinquantennale.
- 4) La richiesta di rimborso descritta al comma 4, non dà diritto al procedimento indicato all'art. 252 comma 11.
- 5) Nel caso di rinuncia a concessioni per sepolture di famiglia il rimborso è effettuato sulla base di una perizia redatta dall'ufficio tecnico comunale, la quale terrà in considerazione eventuali spese di demolizione dei manufatti e di ripristino dei luoghi sostenute dal Comune.
- 6) La rinuncia di un'area oggetto di concessione e non utilizzata dà diritto alla restituzione del 70% del prezzo di concessione, purché effettuata entro un anno, al 50% entro tre anni, al 30% entro la scadenza dei dieci anni.
- 7) Il rimborso avviene sulla base del prezzo di concessione versato in relazione al posto concesso, restano a carico del concessionario rinunziante tutte le spese inerenti e conseguenti l'atto di retrocessione.
- 8) In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso.

ART 265

REVOCA DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione può essere revocata per :
 - a) ragioni di interesse pubblico;
 - b) l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione cimiteriale che rendano necessario tale provvedimento;
 - c) completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, previa diffida degli interessati.
- 2) Nelle ipotesi di cui alla lettere a) e b) del comma precedente, l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi ai successori, nelle forme del codice di procedura civile, di almeno novanta giorni.
- 3) Nelle ipotesi di cui alla lettera c), la revoca è disposta con deliberazione di Giunta Comunale notificata al concessionario a mezzo di messo comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile. Del provvedimento è dato pubblico avviso, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e per estratto sulla lapide, per la durata di un anno. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo, dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione per presentare proprie osservazioni. L'incuria sarà da intendersi accertata anche nel caso in cui non risulti leggibile o sia scomparso il solo nome e gli stessi estremi, se disponibili, di data di nascita e morte del sepolto, da cui sono riconoscibili gli estremi del contratto di concessione. Qualora vi siano posti privi di tali elementi sarà affisso all'Albo pretorio del Comune, per un anno, un avviso pubblico segnalante la situazione di abbandono e mancanza di dati che seguirà la medesima procedura di cui al comma precedente.
- 4) A seguito della revoca verrà disposta, se necessario, la traslazione delle salme o dei resti nell'ossario comune con spese a carico dell'Amministrazione. Ogni diversa spesa, se richiesta, resta a carico del concessionario.
- 5) Il concessionario del posto oggetto di revoca ha diritto, su richiesta, ad altra concessione a titolo gratuito per il tempo residuo spettante in base alla concessione originaria. Restano a carico dello stesso le eventuali spese di trasferimento di salme e resti.

ART 266

SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) In caso di temporanea carenza di posti liberi, il Comune può disporre la sospensione della concessione di quelli assegnati in vita per tumulare o inumare nuova salma. L'Amministrazione comunicherà la sospensione del posto ai successori, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- 2) Nel caso in cui durante il periodo di sospensione della concessione, muoia il titolare della stessa, dovrà eseguirsi:
 - a) estumulazione o esumazione della salma che ha occupato il posto e successiva tumulazione o inumazione in nuovo posto a carico dell'Amministrazione,
 - b) tumulazione o inumazione della salma del concessionario nel posto a lui concesso in vita.
- 3) La sospensione non dà diritto alla concessione di un nuovo posto.
- 4) Il provvedimento di sospensione dovrà essere notificato al concessionario, pubblicato all'Albo Pretorio ed affisso presso il cimitero comunale, per la durata di 60 giorni.
- 5) Le spese per lo spostamento della salma che ha occupato temporaneamente la sepoltura sono a carico del Comune.
- 6) E' fatta salva la decorrenza delle concessioni dalla data delle stesse.

ART 267

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura non viene occupata entro 60 giorni dal decesso della persona per la quale è stata rilasciata la concessione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) per i casi previsti all'art. 262;
 - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - d) nei casi di sub-concessione a terzi del diritto d'uso;
 - e) quando non vengono rispettati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - f) quando vi sia grave inadempienza agli obblighi previsti nell'atto di concessione;
 - g) quando la salma temporaneamente posta nella sepoltura provvisoria non viene traslata nella sepoltura privata cui è destinata entro 90 giorni;
 - h) quando non siano leggibili le generalità dei deceduti sulla tomba, previa affissione di avviso datato sulla lapide per un anno.
- 2) La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e presso il cimitero comunale per 60 giorni. Il provvedimento di decadenza è notificato nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- 3) Pronunciata la decadenza, il Sindaco dispone la traslazione delle salme e dei resti nell'ossario.
- 4) L'area o il manufatto la cui concessione è dichiarata decaduta tornano nella disponibilità del Comune, senza alcun diritto da parte del concessionario.

ART. 268

ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

- 1) La concessione si estingue per scadenza del termine della stessa o a seguito di liberazione del manufatto da salma o resti, salvo i casi di temporanea liberazione dovuti a cause di forza maggiore.
- 2) Allo scadere del termine se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme o resti, provvede il Comune collocando gli stessi nell'ossario comune.
- 3) La concessione di aree e manufatti destinati a sepolture di famiglia può essere rinnovata alle condizioni vigenti al momento della richiesta mediante domanda da presentare entro 30 giorni dalla scadenza della concessione.
- 4) In assenza di eredi legittimi o istituiti dalla famiglia proprietaria, qualora la concessione non venisse rinnovata, la cappella diventerà di proprietà del Comune senza obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo. Il passaggio di proprietà non potrà avvenire prima di 20 anni dall'ultima tumulazione, previa osservazione delle disposizioni di legge in materia di ricerca di eredi.

ART. 269

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Per la soppressione di un cimitero si osservano le disposizioni degli articoli da 96 a 99 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

CAPO XVII

D.P.R. 10.09.1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

ART 270

OGGETTO E FINALITÀ

- 1) Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti in linea con le normative e i regolamenti vigenti.
- 2) Il presente Regolamento, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

ART 271

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

a. Cremazione di cadaveri

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà espressa in vita dal de cuius attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro l'eventuale parere contrario dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

2. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

3. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Dovrà, inoltre, essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate, o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione.

8. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

b. Cremazione di resti mortali e di ossa

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni dopo il periodo previsto dal Regolamento al momento vigente, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'A.U.S.L. territorialmente competente, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

a) delle circostanze rilevate;

b) del periodo di effettuazione della cremazione;

c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono deposte nel cinerario comune.

4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria (o nei casi di cui al comma 3) non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

5. L'Ufficiale di stato civile, l'A.U.S.L., il gestore del cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua operazioni di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'articolo 411 del codice penale.

ART. 272

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, espressamente manifestata in vita e resa in una qualsiasi forma scritta legalmente valida, soggetto affidatario dell'urna ed esecutore delle modalità di conservazione o dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge R.T. 29/04 art. 2 comma 1. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R.T. 29/2004

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art. 2, 4.)

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

Art. 273

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata in uno dei seguenti modi:

1. in ossario, seguendo le disposizioni di cui agli artt. 231 e 252 del capo XVI del regolamento;
2. in loculo o posto distinto solo in presenza di un feretro; nella lapide dovranno essere iscritte anche le generalità del defunto cremato seguendo le disposizioni dell'art.231. In tal caso per le ceneri fa fede la concessione cimiteriale relativa al feretro così come eventuali prolungamenti, rinnovi, concessione di ossario. In quest'ultimo caso nel medesimo ossario saranno tumulate sia le ceneri che i resti mortali;
3. alla scadenza definitiva delle concessioni di cui ai punti 1 e 2, le ceneri saranno deposte nel cinerario comune, mentre per i resti mortali dovranno essere seguite le disposizioni di cui al capo XVI;
4. in sepoltura di famiglia per il periodo concesso;

b) Inumata, qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano:

1. la durata dell'inumazione è prevista per anni 10; alla scadenza di detto periodo il privato può richiedere la concessione di ossario con scadenza di anni 30. Trascorso tale periodo le ceneri saranno deposte in cinerario comune.
2. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni: larghezza m. 0.50, lunghezza m. 0.80, fra loro separate da spazi di larghezza pari a m. 0.50. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0.30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
3. ogni fossa di inumazione delle urne deve essere contraddistinta così come previsto dall'art. 238, comma 4 del capo XVI del regolamento.

c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990

d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 3

1. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3 comma 1; il soggetto affidatario dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì l'indirizzo dell'abitazione presso la quale saranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di eseguire i relativi controlli con conseguente obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficiale dello Stato Civile eventuali variazioni.

2. I luoghi di conservazione potranno essere esterni o interni alle abitazioni:

a) se realizzati all'interno delle abitazioni, dovranno essere costruiti in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure anche in altro materiale idoneo (legno, metallo, vetro, ecc); in questo secondo caso dovranno essere saldamente fissati al muro o al pavimento mediante idonei sistemi di ancoraggio, a garanzia contro ogni possibile profanazione.

b) se realizzati all'esterno delle abitazioni dovranno essere rispettate le norme urbanistiche vigenti e le distanze dai confini così come previsto dal Codice Civile; dovranno altresì essere costruiti in luoghi tali da essere sottratti alla vista dalla pubblica via. Nel caso di complessi residenziali condominiali ed al fine di

prevenire l'ipotesi che la somma dei singoli colombari arrivi a configurarsi come un vero e proprio cimitero di urne, potrà essere realizzato un manufatto composto da un massimo di 5 colombari.

- c) L'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la conservazione delle ceneri, disporrà delle verifiche periodiche per accertare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti da parte del soggetto affidatario; per tali ispezioni potrà avvalersi del servizio di Polizia Municipale.

ART. 274 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale, denominato
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- d) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- e) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- f) nei fiumi;
- g) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- h) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. Gli atti di affidamento e dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del comune di Bibbiena. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno informarsi presso il corrispondente comune sulla normativa particolare ivi esistente.

ART. 275 SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo 5) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2582,28 ad € 5164,57.

ART. 276 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 3, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, é realizzata nel cimitero apposita targa, individuale, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna. La permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili in frazioni annuali, fino ad un massimo di 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

**ART. 277
REGISTRI CIMITERIALI**

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà tenuta l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti.

**ART. 278
PROCEDURA**

1. Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza.

2. Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 come sotto indicata:

Presentazione di un'istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/04.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale viene indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata, le modalità di smaltimento nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che provvederà allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente;

c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;

d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

ART. 279

DEPOSITO PROVVISORIO

- 1) E' consentito il deposito gratuito per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria in un ossario presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, il Comune pubblicherà l'avvenuto decorso della concessione all'Albo Pretorio e sulla lapide per 60 giorni. Scaduto tale periodo, senza che il privato abbia presentato alcuna richiesta scritta, l'Amministrazione procederà al trasferimento delle ceneri nel Cinerario comune ed al recupero del posto.

ART. 280

INFORMAZIONE AI CITTADINI

Il Comune di Bibbiena promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche nel riguardo degli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

Le informazioni sono divulgate anche mediante il Sito Web ufficiale del Comune di BIBBIENA.

ART. 281

NORME GENERALI E ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Capo XVI del Regolamento di Igiene e Sanità cessano di avere efficacia le disposizioni relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali dello stesso regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 15/07/2005, come integrato e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 107 del 27/10/2005, la deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 04/07/2006, la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. reg. gen. n. 761 del 30.07.2003, e ss.mm.ii., non compatibili con la presente disciplina.

I capi XVI e XVII del Regolamento comunale entrano in vigore l'undicesimo giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Le norme regolamentari una volta esecutive, vengono pubblicate all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi.

I capi XVI e XVII del regolamento, una volta entrati in vigore, saranno inseriti nella raccolta dei regolamenti di questo Ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.